



Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 90 DEL 10/12/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA G. MARCONI-ARNO-TEVERE-DANTE ALIGHIERI - ATTIVAZIONE DELLA ZONA SCOLASTICA NEI PRESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2025/2026 – DAL 15/12/2025 AL 05/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha espresso atto di indirizzo in merito all'istituzione, in via sperimentale sino al 05/06/2026, di una "zona scolastica", così come prevista dall'art. 3, comma 1, n. 58-bis e dell'art. 7, comma 11-bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" lungo le vie Guglielmo Marconi, Tevere, Arno e Dante Alighieri, dal lunedì al venerdì (limitatamente ai giorni di svolgimento delle lezioni scolastiche), dalle ore 7,55 alle ore 8,10 e dalle ore 15,35 alle ore 15,45, eccetto:

- residenti in Via Guglielmo Marconi, Via Tevere, Via Arno, Via Dante Alighieri provenienti e diretti ai cortili ed alle autorimesse delle proprie abitazioni
- titolari di contrassegno invalidi
- mezzi di soccorso e di polizia
- velocipedi

demandando al Responsabile del Settore Polizia Locale gli atti conseguenti, compresa l'emanazione della relativa ordinanza viabilistica;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 27/10/2025 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'istituzione, in via sperimentale, di zona scolastica, ai sensi del Codice della Strada presso la Scuola Primaria";

RITENUTO pertanto di operare interventi di moderazione del traffico, di protezione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali in prossimità della Scuola Primaria, al fine di garantire sicurezza e qualità dell'aria ai bambini, creando un ambiente più sicuro, riducendo l'inquinamento acustico ed atmosferico, promuovendo la mobilità sostenibile (piedi, bici), oltre che garantire ai residenti di dette vie di poter entrare/uscire di casa in sicurezza;

RITENUTO di adottare un provvedimento che disponga la sospensione della circolazione veicolare ordinaria nelle strade interessate, garantendo tuttavia l'usufruità degli stalli di sosta presenti all'interno dello stesso, affinché possano essere utilizzati per lo stazionamento dei veicoli dei genitori già presenti all'interno quando viene attuato il provvedimento e che vi abbiano acceduto

per accompagnare i figli o per prelevarli in concomitanza con l'uscita scolastica, nella considerazione che comunque gli stessi non possono ripartire fintantoché non viene ripristinata l'ordinaria circolazione veicolare, al fine di non interferire con l'ingresso ed uscita scolastici;

RILEVATO che il provvedimento è attuato mediante collocazione della prescritta segnaletica stradale verticale permanente, in via sperimentale sino al 05/06/2025 (termine delle lezioni);

VISTI:

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (GU Serie Generale n.178 del 16/7/2020 - Suppl. Ordinario n. 24), provvedimento entrato in vigore il 17/7/2020, che ha modificato in alcune parti il Codice della Strada;
- la L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/9/2020, n. 228), di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con la quale:
 - all'art. 3, comma 1, n. 58-bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, viene introdotta la nuova definizione stradale di “zona scolastica” intesa come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali;
 - all'art. 7, viene introdotto il nuovo comma 11-bis dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 che stabilisce che in tali zone può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonché dei veicoli a servizio delle persone invalide, in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco;

VISTO:

- l'art. 7, comma 11bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) in relazione all'art. 6, comma 4 lettera b) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art. 107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

onde salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale in prossimità del plesso scolastico – Scuola Primaria di Azzano San Paolo “4 Fratelli Piacentini”, sito in Via Papa Giovanni XXIII 9 e con ingresso anche in Via Dante Alighieri:

➤ **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI nelle seguenti strade:**

- **Via Guglielmo Marconi**
- **Via Tevere**
- **Via Arno**
- **Via Dante Alighieri**

da lunedì 15 dicembre 2025 a venerdì 05 Giugno 2026

nelle giornate settimanali dal lunedì al venerdì, limitatamente ai giorni di svolgimento delle lezioni scolastiche, dalle ore 7,55 alle ore 8,10 e dalle ore 15,35 alle ore 15,45

ECCETTO

- residenti in Via Guglielmo Marconi, Via Tevere, Via Arno, Via Dante Alighieri provenienti e diretti ai cortili ed alle autorimesse delle proprie abitazioni
- titolari di contrassegno invalidi
- mezzi di soccorso e di polizia

- velocipedi
- è consentito l'utilizzo degli stalli di sosta presenti nelle strade oggetto del divieto, per lo stazionamento dei soli veicoli che si trovano già all'interno quando è attuato il provvedimento, nella considerazione che gli stessi veicoli non potranno ripartire fino al termine del breve periodo di applicazione del divieto stesso.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Comunale, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

La Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), curerà l'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile
SETTORE POLIZIA LOCALE
Silvia Paladini / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge